

APPENDICE

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL CIRL UMBRIA 2017 – 2019 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE

Le parti concordano di sottoscrivere il presente protocollo aggiuntivo valido esclusivamente per l'Agenzia Forestale Regionale visto che, a seguito dell'abolizione delle Comunità Montane dell'Umbria effettuata con legge regionale 18/2011, l'Agenzia ha ereditato tutto il personale del comparto forestale in carico agli Enti disciolti. Poiché a detto personale è stata applicata nel corso degli anni in modo esclusivo la contrattazione integrativa regionale, sottoscritta per la parte datoriale dall'UNCCEM, si rende necessario siglare uno specifico accordo che tenga conto della evoluzione contrattuale suddetta applicata a tale personale, ora alle dipendenze dell'Agenzia Forestale Regionale.

La parte datoriale pubblica, pur sottoscrivendo il presente accordo, evidenzia che tutti gli istituti contrattuali che prevedono incrementi retributivi e le disposizioni riguardanti i rimborsi chilometrici sono sottoposti a condizione risolutiva alla luce degli accertamenti che la parte stessa effettuerà nelle sedi opportune ovvero alla luce di specifiche disposizioni che dovessero intervenire a livello nazionale sia contrattuali che normative, riguardo all'applicazione della normativa pubblicistica in materia di personale anche ai rapporti contrattuali privatistici di cui la parte datoriale pubblica è comunque titolare.

1. Diritti Sindacali (rif. art. 5 CIRL)

Le parti firmatarie, per quanto riguarda la composizione numerica della R.S.U., concordano che per unità produttiva debba intendersi l'Agenzia nella sua struttura unitaria e che la composizione numerica viene fissata in 12 componenti (nove operai e tre impiegati forestali).

Le parti concordano che per garantire adeguata rappresentatività territoriale i delegati potranno essere eletti per ogni Compartimento dell'Agenzia (secondo i parametri fissati dal paragrafo "numeri dei componenti" di cui all'allegato F del CCNL 2010), fermo restando che il monte ore complessivo di permessi concedibili non potrà superare il tetto massimo di 1584 ore (203 giornate).

Le parti stabiliscono che i rappresentanti della R.S.U. come sopra definiti vengano eletti entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

2. Modalità nomina Capo Operaio e Capo Squadra (rif. art. 13 CIRL)

Il conferimento degli incarichi, previa pubblicazione di appositi bandi, consegue a prova selettiva di accertamento di idoneità da parte di apposita commissione che, al fine della formazione della graduatoria finale di merito, valuta, in equa proporzione graduandone le priorità ed il valore il titolo di studio, l'anzianità di servizio nel livello e complessiva, gli altri eventuali titoli conseguiti anche attraverso corsi di formazione professionale riconosciuti.

La graduatoria finale, valida per il tempo consentito dalle vigenti norme, rimane aperta anche al fine dell'attribuzione eventuale degli incarichi a termine.

3. Elezioni R.L.S. (rif. art. 7 CIRL)

Le parti firmatarie, per quanto riguarda l'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), concordano che per unità produttiva debba intendersi l'Agenzia nella sua struttura unitaria.



4. Fondo Forestale Incentivante Variabile (rif. Art. 22 CIRL)

Le parti firmatarie del presente accordo ribadiscono la necessità che il Fondo Forestale Incentivante Variabile competa anche al personale inquadrato nella categoria impiegati.

La percentuale di accantonamento al Fondo Forestale Incentivante Variabile viene stabilita nel 3,50 %.

Il fondo in questione verrà costituito unitariamente stabilendo che la percentuale di accantonamento riservata agli impiegati forestali sarà pari allo 0,4%.

La contrattazione annuale aziendale definirà i criteri per la ripartizione del fondo in oggetto.

5. Rimborso uso mezzo proprio per missioni e trasferte (rif. art. 25)

Coerentemente con quanto disposto dalla circolare della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 10 febbraio 2011 *“interpretazione numero 11/17/CR06/C1 - Disposizioni del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche”* al dipendente autorizzato, in occasione di missioni o trasferte, all'uso del mezzo proprio viene riconosciuto un rimborso calcolato *“sulla base della somma che avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici”*.

6. Buoni pasto (rif. art. 24 CIRL)

L'Agenzia Forestale Regionale assicura la fruizione del servizio mensa mediante consegna ai dipendenti di buono pasto sostitutivo il cui valore è pari a € 7,00.

Il numero dei buoni è calcolato convenzionalmente su base annua nella misura di due per settimana da attribuire nelle giornate in cui venga effettuato il rientro pomeridiano che, dopo la pausa, di durata non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore, prosegue per almeno 2 ore.

7. Indennità di funzione impiegati forestali (rif. art. 23 CIRL)

L'indennità per lo svolgimento di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui al comma 5 dell'art. 23 del CIRL è conferita, previo rispetto di quanto sancito dal citato art. 23, con atto del Dirigente del Servizio competente, in cui viene tra l'altro indicata la quantificazione dell'indennità, secondo parametri definiti in sede di contrattazione aziendale.

8. Fondo Impiegati forestali

Viene istituito a titolo di salario integrativo regionale un fondo destinato al trattamento economico accessorio degli impiegati forestali.

A tale fondo sono annualmente destinate, fatte salve le compatibilità di bilancio, le seguenti risorse:

- un importo entro il limite del 3% del monte salari dell'anno precedente;
- le somme del F.F.I.V. accantonate a favore degli impiegati forestali di cui al comma 3 dell'art. 4 del presente protocollo;
- le somme accantonate a favore degli impiegati forestali per incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016.

Le somme destinate alla costituzione del fondo si intendono comprensive degli oneri a carico dell'ente.

In relazione alle finalità di cui al comma 1 le risorse del fondo sono utilizzate, secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione aziendale, per il pagamento:

- dell'indennità di funzione di cui all'art. 23 comma 1 del CIRL;
- dell'indennità di specifiche responsabilità di cui all'art. 23 comma 5 del CIRL;
- dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 50/2016;
- dei compensi derivanti dalla ripartizione della percentuale di accantonamento del F.F.I.V. di cui al comma 3 dell'art. 4 del presente protocollo.

9. Integrazione per malattia ed infortunio

Le integrazioni per malattia di cui all'art. 61 del CCNL vengono assolve a norma dell'ultimo comma dell'articolo medesimo, mediante corresponsione mensile agli operai, da parte del datore di lavoro, di una somma pari all'80% del salario giornaliero di qualifica per ogni giornata di assenza documentata.

Nel caso in cui l'assenza per malattia sia superiore a tre giorni tale indennità è pari al 100% del salario giornaliero di qualifica per ogni giornata di assenza documentata. In caso di infortunio tale indennità è pari al 100% del salario giornaliero di qualifica per ogni giornata di assenza documentata.

L'indennità di cui al precedente comma è erogata per ciascuna giornata lavorativa nonché, a norma dell'art. 73 del D.P.R. 1124/65, per le giornate festive se ricomprese tra il 2° ed il 4° giorno successivo al verificarsi di un infortunio sul lavoro.

Qualora il dipendente, sottoposto a visita fiscale, risulti inadempiente rispetto agli obblighi di legge o le giornate di assenza non vengano riconosciute indennizzabili dagli istituti preposti, è comunque tenuto alla restituzione delle integrazioni ricevute mediante recupero a cura del datore di lavoro nella busta paga della mensilità successiva.

L'erogazione dell'integrazione di cui al presente articolo è dovuta fino alla concorrenza dei termini temporali riconosciuti dagli istituti previdenziali ed assicurativi competenti.

All'applicazione dell'integrazione per malattia ed infortunio non è più dovuto lo 0,34% della paga base dei lavoratori forestali al FIMIF (Fondo infortuni e malattia per l'integrazione operai forestali).

Le somme erogate dagli istituti previdenziali, a fronte delle anticipazioni delle prestazioni temporanee effettuate dal datore di lavoro, vengono introitate dal datore di lavoro stesso mediante compensazione delle medesime somme con i contributi dovuti nel trimestre.

In relazione all'anticipazione ai lavoratori a tempo determinato si conviene che le somme anticipate dagli istituti previdenziali, se non autorizzate al termine del rapporto di lavoro, verranno recuperate dal datore di lavoro fino a concorrenza nell'ultima mensilità e nel T.F.R. con contestuale restituzione degli assegni.

10. Comitato Unico di Garanzia

Le parti firmatarie concordano che le funzioni del Comitato di pari opportunità, dei comitati paritetici sul fenomeno del mobbing e, in generale, le azioni per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni sono affidate al Comitato Unico di Garanzia costituito ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001 come modificato dall'art. 21, comma 1, della Legge n. 183 del 04.11.2010.



11. Norma transitoria

Il trattamento giuridico ed economico del personale forestale categoria operai ed impiegati proveniente dalle disciolte Comunità Montane e transitato all'Agenzia Forestale Regionale è normato dal CCNL di categoria, dal CIRL e dal presente Protocollo aggiuntivo.

Le parti convengono che entro il 31/12/2017 dovrà essere completato il processo di allineamento e armonizzazione dei diversi istituti contrattuali, sia normativi che economici, applicati transitoriamente dall'Agenzia al personale forestale categoria operai ed impiegati anche per effetto dell'art. 69 e 70 della L.r. 18/2011 (c.d. clausola di salvaguardia).

Eventuali differenze economiche vengono mantenute ad personam e riassorbite con i futuri miglioramenti contrattuali.

Nota a verbale 1


Le parti si impegnano a definire ruolo e responsabilità degli impiegati forestali nel contesto organizzativo procedimentalizzato dell'ente pubblico Agenzia Forestale Regionale.

Nota a verbale 2

Le parti si impegnano entro il termine del 31/12/2017 di verificare la fattibilità dell'iscrizione dell'Ente al FIMILA (FONDO INDENNITA' MALATTIA INFORTUNIO LAVORATORI AGRICOLI) per ciò che concerne le integrazioni retributive delle giornate di cassa integrazione guadagni.

Perugia, 12 luglio 2017


Regione Umbria




Agenzia forestale regionale



FLAI - CGIL



FALCISL



UILA - UIL

